

# Messaggio

numero

**7487**

data

17 gennaio 2018

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

## **Introduzione dell'incompatibilità tra la carica di deputato al Gran Consiglio e di membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale, dell'Azienda cantonale dei rifiuti e della Banca dello Stato del Cantone Ticino**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

abbiamo preso atto della decisione del 16 ottobre 2017 del Gran Consiglio con la quale sono state accolte le conclusioni del rapporto di maggioranza n. 7239 R1A del 1° giugno 2017 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici. La commissione propone l'introduzione dell'incompatibilità tra la carica di membro del Gran Consiglio e quella di membro del consiglio di amministrazione di alcune aziende cantonali di diritto pubblico. La decisione è stata adottata in seguito alla trattazione dell'iniziativa parlamentare presentata il 22 settembre 2014 nella forma generica dalla deputata Kandemir Bordoli per il gruppo PS *“Incompatibilità tra la carica di Granconsigliere/Consigliere di Stato e quella di membro dei Consigli di amministrazione delle aziende pubbliche e parapubbliche”*, sulla quale il Consiglio di Stato ha preso posizione mediante il messaggio n. 7239 del 26 ottobre 2016.

In conformità all'articolo 103 capoverso 4 della legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato vi sottoponiamo i disegni di legge per l'attuazione della decisione parlamentare.

Il Gran Consiglio ha stabilito che la carica di deputato non si concilia con quella di membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale, dell'Azienda elettrica ticinese, dell'Azienda cantonale dei rifiuti e della Banca dello Stato del Cantone Ticino. La legislazione cantonale deve essere pertanto adeguata a questa decisione.

L'articolo 8 capoverso 2 della legge del 10 maggio 2016 sull'Azienda elettrica ticinese contempla già questa incompatibilità e pertanto non necessita di un adeguamento. Per contro, l'incompatibilità non figura ancora nelle norme disciplinanti le altre tre aziende pubbliche indicate nel rapporto commissionale. La legislazione deve essere quindi aggiornata mediante l'introduzione dell'articolo 11 lettera e della legge del 19 dicembre 2000 sull'Ente ospedaliero cantonale e la modificazione dell'articolo 9 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2004 concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti e dell'articolo 20 capoverso 1 della legge del 25 ottobre 1988 sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino. In quest'ultima disposizione abbiamo inoltre sostituito l'espressione *“funzionari governativi”* con quella più appropriata *“funzionari dello Stato”*.

L'articolo 50 capoverso 4 della legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, che precisa che *“l'interesse di un ente di diritto pubblico non implica collisione di interessi per i membri dei suoi organi, salvo per il voto di scarico”* diviene superfluo riguardo alle quattro aziende pubbliche menzionate sopra. Poiché la norma si riferisce alle procedure parlamentari, lasciamo al Gran Consiglio l'esame sulla necessità di mantenere la disposizione, con riguardo ad altri enti di diritto pubblico.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

## **LEGGE**

**sull'EOC (Ente ospedaliero cantonale) del 19 dicembre 2000; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 gennaio 2018 n. 7487 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'EOC (Ente ospedaliero cantonale) del 19 dicembre 2000 è così modificata:

##### **Art. 11 lett e) (nuova)**

e) i membri del Gran Consiglio.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

## **LEGGE**

**concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 gennaio 2018 n. 7487 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR) è così modificata:

**Art. 9 cpv.1**

<sup>1</sup>I dipendenti dell'ACR e i membri del Gran Consiglio non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

## **LEGGE**

**sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 gennaio 2018 n. 7487 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 è così modificata:

**Art. 20 cpv. 1**

<sup>1</sup>Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione i membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, i funzionari dello Stato, i magistrati di qualsiasi ordine eccettuati i giudici di pace, i direttori, gli amministratori e gli impiegati di altri istituti di credito, ad eccezione dei membri degli organi della Banca nazionale svizzera.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.